



COMUNE DI LEVERANO

(Provincia di Lecce)

Settore Attività Produttive

REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO

DEHORS

Approvato con deliberazione di CC. n.06 del 18/03/2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e Definizioni

Articolo 2 - Criteri di collocazione dei Dehors

Articolo 2 bis - Dehors pluriennali

Articolo 3 - Autorizzazione e Pareri

Articolo 4 - Durata della Autorizzazione

Articolo 5 - Proroga e/o rinnovo delle Autorizzazioni

Articolo 6 - Autorizzazioni in deroga

Articolo 7 - Tipologie di coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale

Articolo 8 - Tipologie, materiali e finiture degli elementi di arredo e relativi criteri per l'inserimento ambientale nelle Zone "A" ed "E4"

Articolo 9 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con Dehors

Articolo 10 - Criteri di realizzazione

Articolo 11 - Attività e destinazione

Articolo 12 - Orario

Articolo 13 - Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per Dehors

Articolo 14 - Controlli e sanzioni

Articolo 15 - Disposizioni di rinvio

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

Allegato A - Schemi Possibili

ART. 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di potenziare le qualità dei servizi delle attività commerciali e di pubblico esercizio esistenti sul territorio comunale, attraverso la concessione di adeguati spazi pubblici destinati all'intrattenimento della clientela, con particolare riguardo per l'area urbana storica e per quella dei beni storico-culturali che ricadono all'interno di essa, assicurando, inoltre, il corretto uso del territorio nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, il Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato assoggettata ad uso pubblico) per la realizzazione di dehors ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di potenziare la qualità ed i servizi degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.

3. Il Regolamento determina, inoltre, i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.

4. Ferme restando le prescrizioni previste dal Codice della Strada - art. 20 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 ss.mm.ii- relative all'occupazione della sede stradale e dei marciapiedi, si riportano le seguenti definizioni:

- per "*dehors*" si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione;
- per "*dehors stagionale*" si intende una struttura dehors posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 300 giorni nell'arco dell'anno solare;

- per "*dehors pluriennale*" si intende la struttura dehors autorizzata per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- per "*adiacente ai fabbricati*" si deve intendere ogni occupazione limitrofa, contigua o immediatamente prospiciente l'attività interessata e comunque tale da non creare intralcio o difficoltà alla circolazione pedonale o stradale;
- per "*zone di rilevanza storico-ambientale*" si devono intendere quelle aree urbane la cui connotazione è caratterizzata da tale aspetto peculiare e più precisamente:
 - *Zona Omogenea "A" Centro Storico di Leverano* come definito dalla Tav. 6 del vigente P.R.G.;
 - *Zona Omogenea "E4"* del P.R.G.;
- per "*particolari caratteristiche*" della strada si devono intendere quelle che consentono forme atipiche di occupazione senza che sia procurato alcun intralcio a qualsiasi forma di circolazione;
- per "*circolazione pedonale*" si deve intendere la possibilità di assicurare il libero transito di pedoni, persone con limitata o impedita capacità motoria, carrozzelle per disabili, nonché carrozzini e passeggini per bambini ai sensi delle norme del CdS;
- per "*attività commerciali*" devono intendersi pubblici esercizi e commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante;
- per "*area concedibile*" si deve intendere l'area che in astratto può essere occupata e che viene definita con provvedimento dei competenti uffici nel rispetto di quanto stabilito da leggi e regolamenti in vigore;
- per "*area occupabile*" si intende quella sulla quale può essere in concreto concessa l'autorizzazione al singolo operatore: essa è delimitata in larghezza dal fronte del locale ed in profondità dalla linea di demarcazione dell'area concessa secondo l'ubicazione e la morfologia della strada o della piazza;
- per "*fronte*" si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio;
- per "*aree vincolate omogenee*" si intendono ambiti urbani quali piazze, slarghi o vie, e comunque parti urbanistiche morfologicamente omogenee e continue, costituenti "patrimonio culturale" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii.
- per "*elementi di arredo urbano*" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all'aperto destinati ad un uso limitato nel tempo e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali di pubblico esercizio. Gli elementi di arredo urbano comprendono le seguenti tipologie:

- Sedie e tavolini;
- Ombrelloni;
- Stufe per esterni;
- Paraventi;
- Apparecchi illuminanti;
- Cestini portarifiuti;
- Tende parasole;
- Fioriere;
- Paletti;
- Dissuasori;
- Pedane;
- Chiosco o Gazebo.

5. Il presente Regolamento potrà essere successivamente integrato da tavole tecniche contenenti la perimetrazione delle aree concedibili e da abachi degli elementi di arredo urbano. Tale documentazione scritto-grafica sarà approvata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

6. L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui al presente Regolamento è esercitata presso il Settore Attività Produttive del Comune di Leverano. Responsabile del relativo procedimento e competente per il rilascio delle autorizzazioni amministrative previste è il Responsabile del Settore Attività Produttive.

ART. 2

CRITERI DI COLLOCAZIONE DEI DEHORS

1. L'occupazione di suolo pubblico è concedibile laddove sia compatibile con la tutela degli edifici e delle cose di interesse culturale e ambientale, non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità carrabile o barriera architettonica per quella pedonale e laddove non costituisca impedimento al convogliamento e raccolta delle acque meteoriche. È espressamente vietata qualsiasi tipo di alterazione della proprietà pubblica (chiusura di caditoie stradali, oscuramento della pubblica illuminazione, impedimenti di accesso a pozzetti di ispezione e derivazioni a muro, ecc.).

2. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico.
3. Per i dehors dove sono presenti strutture di copertura, dovrà essere presentata, unitamente alla domanda, specifico elaborato di progetto con allegata relazione statica a firma di tecnico abilitato e/o omologazioni e certificati al fine di garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
5. L'area occupabile da parte dell'istante, salvo diverse previsioni contemplate nel presente Regolamento, è esclusivamente quella antistante il locale in cui si esercita l'attività. In via del tutto eccezionale detta area può essere collocata nelle immediate vicinanze e/o limitrofe, salvo il diritto dei terzi e previo consenso scritto di questi. È sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm. dallo stipite dei medesimi ingressi.
6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove sorgano conflitti con altri operatori che facciano richiesta di occupazione della stessa area, e comunque in tutti i casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, l'area occupabile, nell'ambito dell'area concedibile, sarà concessa in proporzione alla superficie interna del locale.
7. In ogni caso, l'Ufficio Attività Produttive potrà modificare o ridurre la superficie di area concessa per sopravvenute richieste di altri titolari di attività commerciali.
8. Nelle piazze e nei larghi la superficie autorizzabile deve essere proporzionata alla estensione della piazza medesima garantendo una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi.
9. È vietato l'accatastamento di merci e/o arredi sui marciapiedi antistanti o adiacenti l'esercizio commerciale.
10. Nel caso di strade senza uscita deve essere riservato uno spazio di viabilità centrale di almeno ml. 3,00 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

11. Nel caso di strade interdette al traffico deve essere riservato uno spazio di viabilità di almeno ml. 3,00 per il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia.

ART. 2 BIS **DEHORS PLURIENNALE**

1. Le strutture a carattere pluriennale potranno essere realizzate con copertura di tipo rigido compatibile ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.
2. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in telo, in PVC o plexiglass del tipo trasparente, con proprietà termoisolanti, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
3. L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'interno, previa autorizzazione.
4. La pavimentazione (pedana o idonea copertura lavabile) dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In particolare è da intendersi obbligatoria la presenza della pedana, sollevata dal piano stradale anche per un più agevole deflusso delle acque meteoriche, con la sola eccezione di quelle aree adibite permanentemente a isole pedonali ed i marciapiedi e quindi sottratte al traffico veicolare.
5. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati (salvo l'installazione di impianti di aerazione preventivamente autorizzati dalla ASL) e le porte individuate anche come via di esodo.

ART. 3 **AUTORIZZAZIONI E PARERI**

1. Il titolare del pubblico esercizio che intende collocare un dehors dovrà presentare, almeno venti (20) giorni prima di quello previsto per l'installazione, formale istanza di occupazione di suolo pubblico, in bollo, indirizzata al Settore Attività Produttive del Comune di Leverano, corredata -ove si prevedano strutture- dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50 - 1:100, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata;*
- b) planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc...;*
- c) relazione tecnica;*
- d) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni;*
- e) fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;*
- f) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o su area privata;*

Al ritiro dell'autorizzazione dovranno essere esibite le attestazioni di avvenuto pagamento:

- pagamento del CANONE UNICO come da Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del.....;*
- pagamento della TARI GIORNALIERA - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera.*

2. La concessione è subordinata alla presentazione di un progetto da parte del richiedente che preveda l'utilizzo di arredo urbano, così come previsto dal successivo art. 8.

3. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza e documentazione analoga a quella elencata nel comma precedente, solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico e comunque secondo la normativa edilizia vigente.

4. La concessione di suolo pubblico è subordinata all'adempimento da parte del titolare della licenza del pubblico esercizio dell'ulteriore comunicazione di carattere igienico-sanitario, necessaria al fine dello svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, con riferimento all'area oggetto di concessione. È altresì necessario disporre di servizi igienici idonei per l'uso da parte dell'utenza.

5. Il dehors autorizzato dovrà essere rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi sul suolo o nel sottosuolo pubblico.

6. Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors è subordinato all'ottenimento preventivo dei pareri favorevoli da parte dei seguenti Settori Comunali:

- **Polizia Municipale**, per la conformità del dehors alle norme a tutela della sicurezza della circolazione ed a quelle previste dal Codice della Strada; per la compatibilità del dehors con le altre occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo insistenti nella zona e per la compatibilità dello stesso con le norme, regolamenti ed ordinanze vigenti in materia di traffico e circolazione.

Il parere del Settore Polizia Municipale è previsto e dovuto su richiesta dal Settore Attività Produttive, al fine del prosieguo della relativa istruttoria;

- **Assetto del Territorio**, per la compatibilità del dehors con l'ambiente urbano circostante e con eventuali vincoli edilizi, monumentali o paesaggistici o ambientali (in tale evenienza, dovrà essere, altresì, richiesto il parere della Sovrintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali);

7. I predetti pareri, che hanno natura di accertamento tecnico, devono essere resi dai Settori interessati **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della richiesta da parte del Settore Attività Produttive.

ART. 4

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il periodo di concessione dell'autorizzazione del "dehors stagionale" è limitato temporalmente a **non oltre 300 giorni** a decorrere dalla data di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, salvo rinnovo nei casi in cui ne ricorrono le possibilità e secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 5).

2. Il periodo di concessione dell'autorizzazione del "dehors pluriennale" non è inferiore ad un anno solare e comunque non superiore a tre anni dalla data del rilascio.

3. Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i **sette (7) giorni** successivi alla sua scadenza e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni sua parte. Eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti che provvederanno ad emettere gli opportuni provvedimenti.

4. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehors non rimosso entro i **sette (7) giorni** dalla scadenza dell'autorizzazione, comporterà la rimozione dello stesso a cura dell'Amministrazione con spese a carico del soggetto interessato, in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), salvo altre conseguenze di natura sanzionatoria secondo la normativa vigente.

ART. 5

PROROGA E/O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico) con "dehors stagionale" può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, **almeno 20 giorni** antecedenti la scadenza originaria.

Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione del dehors stagionale, comprensivo di proroga, non potrà superare i **300 giorni**.

Per quanto riguarda il "dehors pluriennale", la concessione può essere prorogata previa presentazione della richiesta di proroga, **almeno 20 giorni** antecedenti la scadenza originaria, fino ad un periodo complessivo non superiore a 3 anni a far data di rilascio della concessione.

Potranno essere rilasciate più proroghe nell'ambito del periodo complessivo di durata delle autorizzazioni (300 giorni per gli stagionali e 3 anno per i pluriennali) .

2. In occasione della proroga dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico (o di suolo privato assoggettato ad uso pubblico), il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 20 (venti) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione contenente la dichiarazione attestante la conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e/o tassa o tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente ed il nulla osta. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relativa al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

ART. 6
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Nelle aree interessate da particolari flussi turistici, o in quelle interessate da progetti di valorizzazione degli aspetti culturali, la Giunta Comunale, con motivati provvedimenti, può deliberare la concessione di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con dehors.

2. Sono inoltre possibili, in fattispecie particolari approvate dalla Giunta Comunale, accordi sostitutivi delle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, con le quali i titolari dei dehors assumono obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree di verde pubblico, o di altri spazi pubblici, interventi di ripristino o modifica di luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico. Tali accordi possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività private, la parziale o totale eliminazione dell'obbligo di pagamento di canoni e/o tasse o tributi comunali, secondo le quantificazioni economiche degli oneri sostitutivi assicurati, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali, a cui spettano altresì il parere preventivo della ammissibilità dei presenti accordi e la sorveglianza sulla loro regolare esecuzione.

ART. 7
**TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER
L'INSERIMENTO AMBIENTALE**

1. La composizione dei dehors, nelle aree del territorio comunale diverse da quella classificata come Zona "A" e "E4" è identificata come di seguito indicato dai seguenti elementi:

- tavoli e sedie;
- ombrelloni;
- tende (coprisole) a pantalera;
- capanno;
- doppia falda;
- doppia capottina;
- padiglione;
- chiosco o gazebo;

- strutture innovative;

2. Sugli elementi e strutture dei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna dell'esercizio.

3. I materiali degli elementi costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale ed urbanistico in cui gli stessi si collocano, ed avere caratteri di omogeneità per zona.

TAVOLI E SEDIE

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa dovrà essere delimitata con fioriere o altri arredi da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

Tavoli, sedie e poltroncine dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile.

Dovranno, altresì, avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e, nella scelta dei colori e dei materiali, dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto urbano ed ambientale di riferimento;

OMBRELLONI

Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio comunale, compreso luoghi ove viene praticata l'attività di agriturismo e/o turismo rurale. La tipologia più adatta è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con telo chiaro (preferibilmente bianco e in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato) in doppio cotone impermeabilizzato, in particolare per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio.

TENDE ALLA PANTALERA

Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in

particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione degli edifici vincolati ai sensi delle leggi di tutela ambientale ed architettonica. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

CAPANNO

Costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo. È necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale e i giardini comunali tranne in prossimità degli edifici vincolati.

DOPPIA FALDA

Si presenta con due soluzioni: con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera; con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori. La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Ne è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusa la zona urbana storica. Ne è consigliabile l'uso nelle banchine nei pressi della villa comunale e/o altre aree ad uso pubblico e su spazi privati soggetti a servitù di uso pubblico. La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze storiche, negli spazi non sufficientemente adeguati come dimensioni. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

DOPPIA CAPOTTINA

Si presenta con due soluzioni: con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata; con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).

Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati. Della prima soluzione è ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche, le vie pedonalizzate delle zone urbane. La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente spazi di inserimento più ampi. Non è ammessa nelle piazze, nella zona urbana centrale storica, ma è consigliata nei luoghi ove viene esercitata attività agrituristiche e/o turismo rurale. In tutti i casi non è consentita la installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

PADIGLIONE

Si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,50x2,50) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide o con tetti a falda; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, consigliate negli edifici ove viene esercitata attività agriturbistica e/o turismo rurale. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non è ammessa nelle piazze storiche, nella zona urbana, in viali alberati, è consigliata nelle zone agricole presso edifici di interesse storico ambientale, utilizzati per attività agriturbistica e/o turismo rurale in genere, in tutto territorio comunale. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. In tutti i casi non è consentita l'installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,00 dal piano di calpestio.

CHIOSCO O GAZEBO

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto aree vicine a parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, **se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.**

STRUTTURE INNOVATIVE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Tali elementi sono previsti in particolari attività (agriturismo turismo rurale) e comunque le superfici massime di ingombro in pianta non devono superare il 50% di quelle regolarmente assentite all'attività di ristoro. Tale limitazione vale anche per tutte le tipologie di coperture previste nel presente regolamento

ART. 8

TIPOLOGIE, MATERIALI E FINITURE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE NELLE ZONE "A" ED "E4"

1. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.
2. Gli elementi di arredo urbano di pertinenza degli esercizi, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, e possono essere mantenuti in sito sino alla scadenza del termine previsto dalla concessione di suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole rimozione; nessun elemento, potrà essere infisso nella pavimentazione, salvo specifica autorizzazione.
3. Le diverse tipologie di elementi di arredo urbano ammesse nelle Zone A1-A2-E4 sono definite secondo lo schema di seguito riportato e da quanto previsto dall'Allegato "A":

Elementi di arredo urbano	Zona A1 (Centro Storico)	Zona A2 (Centro Storico)	Zona E4
Sedie e tavolini	SI	SI	SI
Ombrelloni	SI	SI	SI

Stufe per esterni	SI	SI	SI
Paraventi	SI	SI	SI
Apparecchi illuminanti	SI	SI	SI
Cestini portarifiuti	SI	SI	SI
Tende parasole	SI	SI	SI
Fioriere	SI	SI	SI
Paletti	SI	SI	SI
Dissuasori	NO	SI	SI
Pedane	NO	SI	SI
Chioschi/Edicole	NO	SI	SI

ART. 9

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

1. Il dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
- nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri uno. Può fare eccezione il caso in cui il dehors sia a filo marciapiede ed il marciapiede stesso sia inferiore a metri uno, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede;
- qualora il dehors occupi parte di corsia destinata alla circolazione dovrà essere prevista adeguata segnalazione.

2. L'occupazione della sede stradale sarà consentita solo nei seguenti casi:

- a) nelle aree esclusivamente pedonali;

b) nelle aree aperte alla circolazione stradale ed in quelle interessate da provvedimenti ZTL (zone a traffico limitato), purché con apposita ordinanza del Responsabile del Settore Traffico siano stati disposti e prescritti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza sia dei frequentatori dei dehors sia la sicurezza del traffico e della circolazione. Nei casi disciplinati dal presente comma dovrà comunque essere garantito lo spazio utile per il transito dei mezzi di soccorso.

3. L'occupazione con dehors della sede stradale non è comunque consentita su strade ad alta densità di traffico o a scorrimento veloce o in coincidenza con le aree destinate alla fermata di mezzi pubblici.

4. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali danni o incidenti a persone o cose saranno a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

5. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

6. I dehors autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico o dell'attività commerciale, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora il permanere dell'occupazione sia incompatibile con lo svolgimento nell'area di una manifestazione pubblica organizzata o patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

7. Il concessionario curerà i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e con il vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare al minimo il disagio derivante a questi dall'esercizio della propria attività, mantenendo lo stesso nei limiti strettamente stabiliti dalle norme e regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla intensità ed al protrarsi oltre gli orari consentiti, rumori, musica e schiamazzi, propagazione di odori e fumi, formarsi di capannelli di avventori al di fuori delle aree autorizzate e alle modalità di sosta dei veicoli al seguito dei clienti.

9. Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 e ss.mm.ii, fermo restando in tali casi l'obbligo, per l'ufficio istruttore, di acquisire il preventivo parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a consentire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a metri 3,5 rispetto alla facciata principale.

ART. 10

CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area del dehors (salvo che nell'occupazione della sede stradale ove ogni eventuale proposta di delimitazione sarà valutata caso per caso), dovrà essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi, tenuti a regola d'arte e di forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto. Qualora, per il poco spazio disponibile, non fosse possibile delimitare il dehors con vasi e/o fioriere si potranno collocare altri arredi, il cui corretto inserimento sarà valutato dal Settore tecnico interessato. Il suolo dovrà essere lasciato in vista nelle vie pavimentate con materiale lapideo. Altrove potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.

2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico.

3. La copertura dei dehors è consentita. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o simili.

4. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

5. In presenza di specifici vincoli di Legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

ART. 11
ATTIVITA' E DESTINAZIONE

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria ed il rigoroso rispetto della medesima.
2. Al fine di salvaguardare il riposo delle persone, nei dehors sono ammessi intrattenimenti musicali e l'utilizzo di eventuale impianto di amplificazione. Le emissioni acustiche devono comunque essere contenute nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento fatta eccezione per gli impianti ed apparecchi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e di impianti sonori (salvo, per questi ultimi specifica autorizzazione in deroga).

ART. 12
ORARIO

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono rispettare gli orari di apertura e chiusura fissati dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in vigore.
2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

ART. 13

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS

1. L'autorizzazione, salvo quanto previsto da altre disposizioni in materia anche se qui non espressamente richiamate, può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto assentito, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente; b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente; c) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dal presente regolamento; d) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo; e) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente l'autorizzazione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa.

ART. 14

CONTROLLI E SANZIONI

1. Alla Polizia Municipale spetta il controllo del territorio affinché sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei concessionari. Al fine di garantire un maggiore coordinamento e di attribuire maggiore incisività, i controlli saranno effettuati acquisendo gli elenchi dei titolari di concessione di suolo pubblico con le eventuali prescrizioni.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificatamente dal Codice della Strada o da altre Leggi e Regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro. In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve eventuali sanzioni accessorie previste dal codice della strada e dalle altre normative di settore.
3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta concessione, e/o in misura eccedente la superficie consentita, e/o oltre

i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 20 commi 4 e 5 del Codice della Strada e ss.mm.ii

4. L'omessa rimozione del dehors, una volta scaduto il periodo di concessione dell'autorizzazione rilasciata, sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto in esso contenuto, sono disciplinate dai contenuti della legge 689/81.

6. Nel caso in cui una stessa violazione sia ripetuta più volte nel corso dell'anno solare, per le prime due infrazioni sarà applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 3, alla terza violazione, invece, oltre la sanzione pecuniaria, sarà comminata la sospensione dell'utilizzazione del dehors da un minimo di 3 (tre) giorni ad un massimo di 15 (quindici); al verificarsi di una ulteriore violazione, l'autorizzazione verrà revocata.

7. In ogni caso, qualora l'occupazione sia realizzata in maniera difforme da quella autorizzata, ovvero gli spazi siano stati destinati ad uso diverso da quello autorizzato, fatta salva ogni altra sanzione di legge o regolamento, l'interessato dovrà ripristinare i manufatti secondo quanto previsto nell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

8. In tutti i casi in cui gli viene ordinato, ove il gestore dell'esercizio non provvedesse al ripristino dei luoghi entro il termine intimato, le strutture saranno rimosse d'ufficio in danno con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

9. Delle operazioni di cui al comma precedente si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60 (sessanta), scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

10. Il concessionario è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico entro e non oltre il trentesimo giorno dal rilascio della medesima autorizzazione pena la decadenza della concessione stessa.

ART. 15

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada), ed al Regolamento di Polizia Urbana; alle norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica; alla normativa vigente in materia di Canone Unico in quanto compatibile; al Regolamento Edilizio.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. I titolari di installazioni già esistenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate secondo le presenti disposizioni.

3. Con l'approvazione e l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogata ogni altra disposizione comunale relativa alla presente materia che sia in contrasto.

4. Il presente Regolamento si intenderà automaticamente adeguato ad eventuali disposizioni normative di rango superiore - in materia - senza l'adozione di appositi provvedimenti comunali.

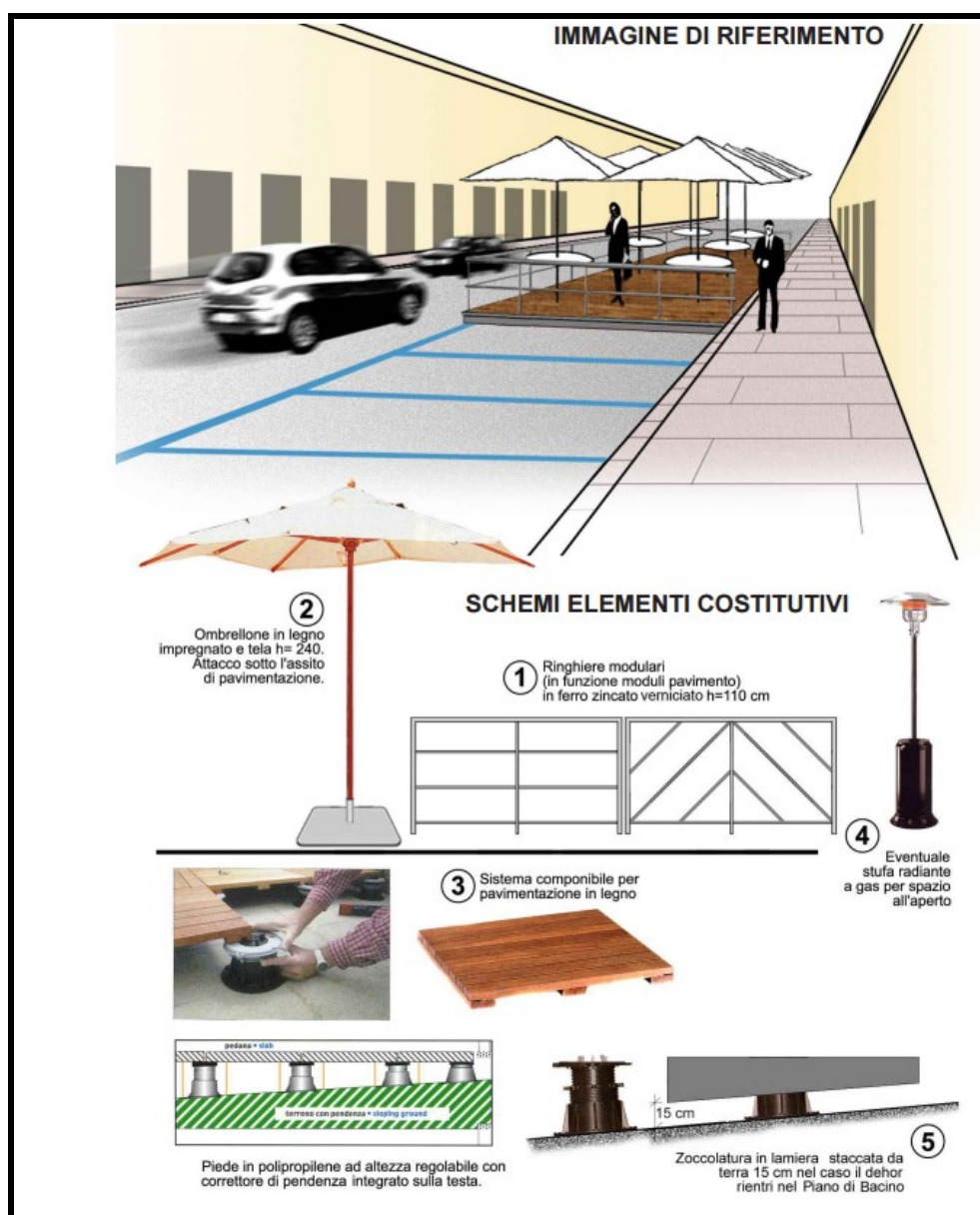
ALLEGATO "A"

SCHEMI POSSIBILI ESEMPLIFICATIVI

	IN ADIACENZA				NON IN ADIACENZA		
PIANTA							
VISTA							

	PERIMETRAZIONI	FORME DI COPERTURA	MATERIALI DI COPERTURA	PEDANE	EVENTUALI DISSAUASORI
TIPOLOGIA					

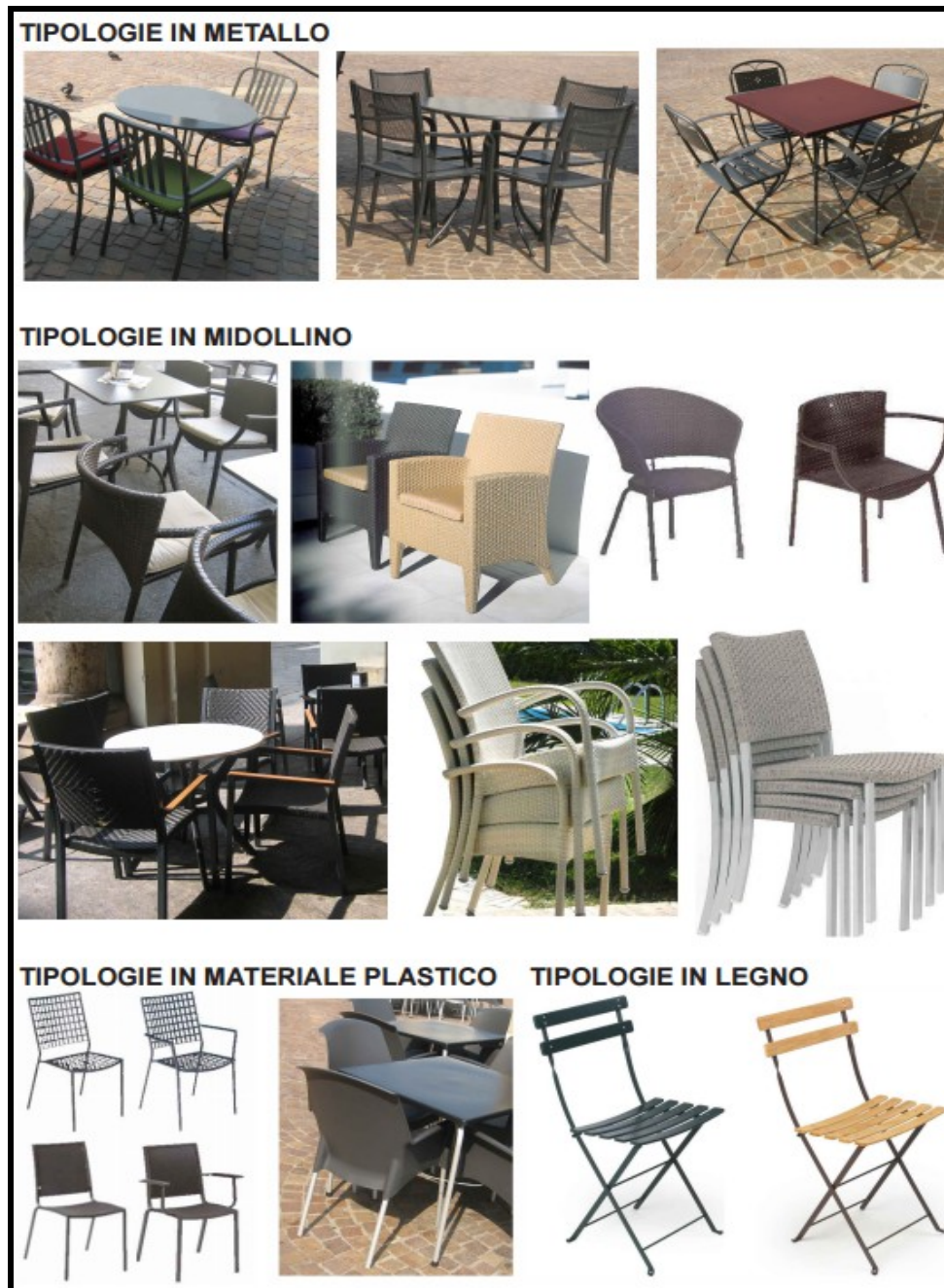
	PERIMETRAZIONI				COPERTURE				
TIPOLOGIA									



Sedie e tavolini:

GEOMETRIA:

La geometria di tali elementi deve essere di disegno lineare.



Ombrelloni:

GEOMETRIA:

E' consentita la copertura delle aree concesse esclusivamente con ombrelloni. Tali ombrelloni devono essere di forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20.

Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, installati esclusivamente all'interno dell'area concessa.

MATERIALI:

La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale - ecru. Sono vietate coperture in materiale plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo brunito.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

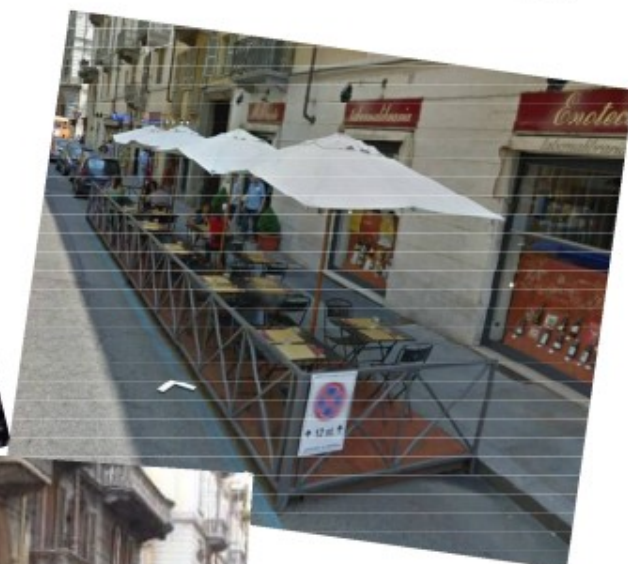
In ogni singolo isolato deve essere garantita l'uniformità degli elementi di copertura di arredo urbano (o solo ombrelloni o solo tende parasole).

E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria.

E' fatto divieto, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di tende parasole.

Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di copertura (ombrellone), l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccoglibili lateralmente. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio alla circolazione ciclo-pedonale.





Stufe per esterni:

Le stufe per esterni da posizionare nella stagione invernale dovranno essere esclusivamente del tipo a fungo, in metallo di colore grigio scuro, ghisa o acciaio, mobili e con alimentazione a gas (rispondente alle vigenti normative di sicurezza degli impianti).



Paraventi:

GEOMETRIA:

I paraventi dovranno essere costituiti da elementi modulari (lunghezza compresa da cm. 90 a cm 120) e di altezza massima da terra pari a cm.170, così come meglio specificato nell'allegato dettaglio tecnico –costruttivo; essi dovranno essere inseriti su binario con ruote per permettere la loro giornaliera rimovibilità alla chiusura dell'esercizio. Le pannellature devono essere trasparenti. Sono consentite pannellature mobili con sistema telescopico costituite da due lastre scorrevoli in verticale a saliscendi, con altezza dei montanti laterali pari ad un massimo di cm.100 da terra.

MATERIALI:

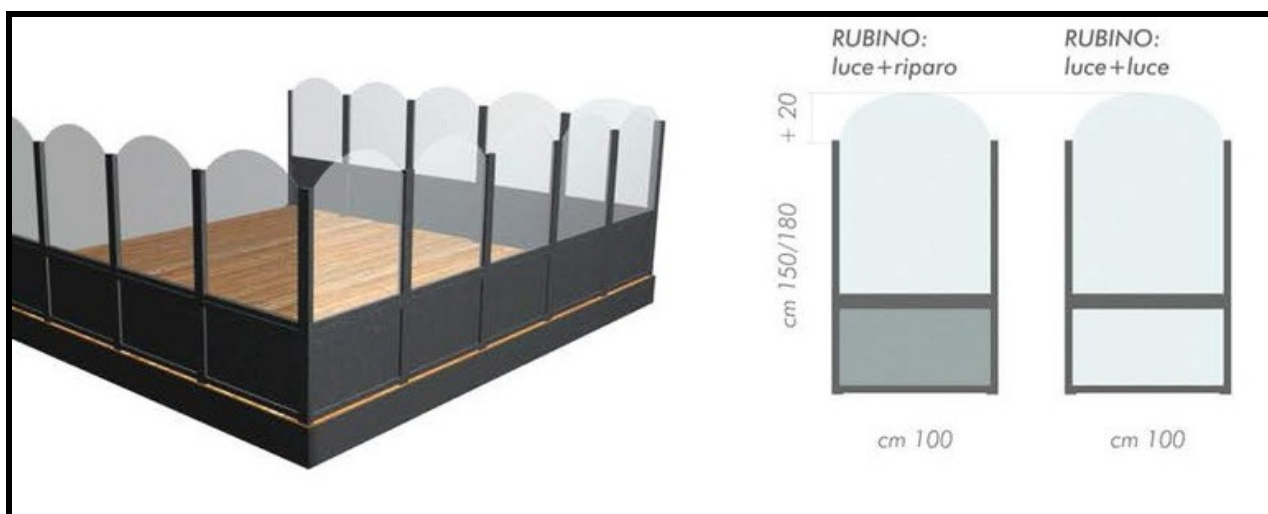
La struttura portante deve essere realizzata in metallo brunito come specificato nell'allegato particolare tecnico-costruttivo. Sono escluse strutture in anticorodal e colorazioni chiare. Le pannellature devono essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in ETFE o in vetro di sicurezza.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa.

Le pannellature in materiale trasparente non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale. Sono altresì vietate sulle pannellature trasparenti le scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

E' vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo dei paraventi.





Apparecchi illuminanti

GEOMETRIA E MATERIALI:

Gli apparecchi illuminanti sono consentiti esclusivamente nell'area d'installazione dei tavolini e delle sedie. Essi devono essere di disegno semplice, in ghisa o in ferro battuto o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito e vetro trasparente o satinato di colore bianco.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E DIVIETI:

Sono vietati collegamenti aerei e il cavo deve essere opportunamente protetto da idonee strutture certificate. Gli apparecchi illuminanti devono essere di dimensioni ridotte ed emettere luce monocromatica di colore chiaro, a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli.